

PUBBLICATO SULLA RIVISTA "FORUM" N.11 / NOVEMBRE 2001

Avviato il trasferimento delle competenze assistenziali dell'INPS ai comuni.

Mauro Perino

Secondo i dati ISTAT nel 2000¹ risultavano povere in senso relativo circa 2 milioni 707 mila famiglie (12,3%) e 7 milioni 948 mila persone. I poveri assoluti vengono quantificati, nell'anno, in 2 milioni 937 mila unità corrispondenti a 954 mila famiglie (4,8%). Tra le famiglie povere² è fortemente rappresentata la categoria dei *pensionati* (14%).

Le misure pubbliche di contrasto della povertà della popolazione anziana si fondano essenzialmente sugli interventi assistenziali dell'INPS³ e su quelli messi in atto dai servizi sociali comunali che – a partire dall'approvazione del DPR 616/77 – si sono progressivamente sviluppati sino a coinvolgere il 60% circa dei Comuni italiani.

Molti Comuni - e tra questi Torino ed i Consorzi Socio Assistenziali del Piemonte – erogano contributi di assistenza economica agli anziani che hanno redditi insufficienti, per garantire loro un livello di vita dignitoso.

Dai dati raccolti dalla Regione Piemonte⁴ risultano 13.966 persone in assistenza economica nell'anno 1999 e, di queste, una percentuale rilevante è rappresentata da anziani in condizioni di indigenza. Nella sola Città di Torino sono stati erogati contributi a 4000 persone ultra65enni per un spesa complessiva di circa L.10 miliardi⁵.

Questi contributi consistono in sussidi al "minimo vitale" - erogati con continuità per innalzare il reddito fino all'importo della pensione minima erogata dall'INPS (L.738.900 mensili nell'anno 2001) – ed in contributi che non hanno carattere di continuità, per sopperire ad ulteriori necessità o per l'acquisto di beni o il pagamento di servizi primari (alimentazione specifica, manutenzione della casa, ospitalità temporanea, pagamento di un operatore di assistenza ecc.).

Sino all'entrata in vigore della legge n.335/95 (riforma Dini) - che riordina il sistema pensionistico - gli interventi economici svolti dai Comuni si sono configurati come *integrativi* delle "pensioni sociali" (di cui all'art.26 della legge 30 aprile 1969, n.153 e s.m.i) erogate dall'INPS. Dal 1 gennaio 1996 la situazione è cambiata perché la legge di riforma prevede

¹ ISTAT "Rapporto annuale – La situazione del paese nel 2000"

² Oltre agli anziani vi sono le famiglie di *disoccupati* (33,1%) e quelle dei *lavoratori dipendenti* (9,8%) ed *autonomi* (7,9%).

³ Sostanzialmente attraverso le "pensioni sociali" - di cui all'art.26 della legge 30 aprile 1969, n.153 e s.m.i – e gli "assegni sociali" – di cui all'art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335.

⁴ Regione Piemonte: "I numeri dell'assistenza in Piemonte – i servizi sociali territoriali".

⁵ I dati riportati sono tratti dai materiali presentati durante la conferenza stampa - organizzata dall'ANCI Piemonte in collaborazione con l'Assessorato ai servizi Sociali del Comune di Torino in data 19.06.2000 presso il Palazzo Civico - nella quale sono state segnalate le "problematiche derivanti dal raccordo tra prestazioni in favore degli anziani gestite dai Comuni e dall'INPS in tutto il territorio nazionale".

(all'art.3, comma 6) che anche i sussidi a carattere assistenziale erogati dai Comuni concorrono alla formazione del reddito degli anziani ⁶ che richiedono l' "assegno sociale" (che ha sostituito la "pensione sociale", rimasta in godimento ai soli anziani che già ne beneficiavano).

Si assiste dunque al seguente paradosso: agli anziani ultra65enni beneficiari di "assegno sociale" INPS (L.659.650) il Comune eroga un contributo integrativo di L.79.250 al fine di elevare il reddito dell'anziano al livello della pensione minima INPS (L.738.900). Nell'anno successivo, l'INPS decurta dall' "assegno sociale" il valore del contributo integrativo ed il Comune si trova costretto a maggiorare l'integrazione portando il contributo a L.158.500 ⁷. E' evidente che, proseguendo la tendenza, il Comune subentra progressivamente (ma velocemente) all'INPS nell'erogazione dell'importo equivalente dell' "assegno sociale" (con risparmio da parte dell'INPS ed aumento di oneri a carico del Comune). A corollario è bene ricordare che l'INPS potrebbe richiedere agli anziani assistiti dai servizi comunali la restituzione delle somme arretrate.

Ad aggravare le situazione - e ad accelerare il processo di "trasferimento delle funzioni" assistenziali dall'INPS ai Comuni - contribuisce il fatto che molte Amministrazioni locali, erogando il "minimo vitale" già dai 60 anni, permettono all'INPS di negare la concessione dell'assegno, al compimento dei 65 anni da parte dell'anziano, per superamento della soglia di reddito prevista dalla legge.

Infine, a rendere ancor più perverso l'effetto del mancato raccordo tra gli enti assistenziali, è intervenuta la legge n.431/98⁸ che - consentendo ai comuni di fornire contributi di sostegno per il pagamento degli affitti a cittadini a basso reddito - permetterà di "rimpolpare" i redditi degli anziani che andranno successivamente dichiarati nei modelli RED⁹ dell'INPS.

E' evidente che il "circolo vizioso" che si è creato per la mancata armonizzazione degli interventi comunali e statali di sostegno del reddito deve essere rapidamente interrotto.

L'art. 3, comma 6, della Legge n.335/95 deve pertanto essere modificato al fine di:

- escludere i sussidi comunali a carattere assistenziale dai redditi personali degli anziani, ai fini della concessione/erogazione dell' "assegno sociale";
- escludere dal reddito i contributi erogati per l'acquisto di servizi, per il pagamento dell'affitto o di beni primari che consentano di evitare agli anziani processi di esclusione.

⁶ Devono essere dichiarati i redditi derivanti da "Prestazioni assistenziali *in denaro* erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti)".

⁷ Le integrazioni del Comune sono ovviamente maggiori per i vecchi beneficiari di "pensione sociale" che percepiscono dall'INPS un mensile di ben L.543.650 nell'anno 2001.

⁸ Legge 9 dicembre 1998, n.431 "Disciplina delle locazioni e del rilasci degli immobili adibiti ad uso abitativo".

⁹ Si tratta dei moduli inviati dall'INPS a tutti i pensionati perché dichiarino i propri redditi e quelli del coniuge. Alcune prestazioni sono pagate dall'INPS in un importo che varia in relazione all'ammontare del reddito (integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, assegni di invalidità ecc.). I beneficiari di tali prestazioni sono tenuti per legge a comunicare i propri redditi all'INPS che, solo dopo il controllo attraverso i propri uffici, continua a pagare le somme dovute.

In alternativa ai Comuni non resterà che abbassare i propri livelli di intervento assistenziale, erogando sussidi che integrano i redditi degli anziani solo sino ai valori che l'INPS assume per l' "assegno sociale". Ciò comporterebbe una ricaduta grave sulla qualità della vita degli anziani (è infatti evidente che con l'attuale importo dell'assegno è difficile, se non impossibile, vivere) aumentando ulteriormente i rischi di abbandono ed emarginazione.